



09357/02

M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
- Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
- Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
- Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -

Oggetto
**Pignoramento
danni**

R.G.N. 259/99
2861/99
Cron. 2524
Rep. 1884
Ud. 17/01/02

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

F IN LCA, in persona del suo Commissario
Liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta
delega in atti;

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti € 3,10
28 GIU. 2002
IL CANCELLIERE

- *ricorrente* -

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti € 3,10
28 GIU. 2002
IL CANCELLIERE

contro

P G, C G nella sua qualità di
procuratrice del figlio C A, N
SPA, T G, P F;

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti € 3,10
28 GIU. 2002
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti € 3,10
28 GIU. 2002
IL CANCELLIERE



- intimati -

e sul 2° ricorso n° 02861/99 proposto da:

C G , quale procuratrice generale di C A ,
elettivamente domiciliati in ROMA , presso lo
studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che li difende
anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO LO GIUDICE,
giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

L SPA, con sede in Milano, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.
Pietro Bidone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO
SPADAFORA, che la difende anche disgiuntamente
all'avvocato FRANCESCO PANEPINTO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

F IN LCA, in persona del suo Commissario
Liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente
domiciliata in ROMA , presso lo studio
dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta
delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -



nonchè contro

P G , T G , SAI IN NOME DEL FONDO
DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 54/98 della Corte d'Appello di
CALTANISSETTA, emessa il 22/04/98 e depositata il 17/06/98
(R.G. 132/93);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;

udito l'Avvocato Stefano STELLACCI;

udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO;

udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale ed incidentale.

Svolgimento del processo

In data 25.2.79 nei pressi del bivio Sant'Anna, in
territorio di Enna, restavano coinvolte in un incidente
stradale quattro automezzi e precisamente l'auto di R

F , condotta da C A , l'autocarro
condotto dal proprietario T G , l'auto condotta
dal proprietario M M , l'autotreno di proprietà di
P F , condotta da P F G . A se-



guito dell'incidente riportavano lesioni C A e
L G . Quest'ultimi, il primo rappresentato
dalla madre C G , convenivano dinanzi il Tribunale
di Enna con citazione del 6.7.89 T G , P
F e G e le rispettive compagnie di assicu-
razione al fine di conseguire il risarcimento dei danni
subiti.

All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza
del 14.5.93 dichiarava cessata la materia del contendere
sia in ordine alla domanda del I , per avere tran-
satto, sia in ordine alla chiamata in garanzia operata
dalla Norditalia. Dichiarava, poi, che la responsabilità
delle lesioni subite da C A era per il 25% a ca-
ricco di T G e per il 75% a carico di P
G . Quantificava il danno in lire 487.542.050, oltre
rivalutazione ed interessi. Precisava, ancora, il Tribunale
che poichè il pagamento era avvenuto molto dopo l'evento,
sussisteva a carico degli assicuratori F e N
l'obbligazione di corrispondere al C gli interessi ed
il maggior danno da svalutazione.

Avverso detta sentenza proponevano appello la N
, in via principale, e la F in via incidentale. Re-
sisteva la C . La Corte di Appello di Caltanissetta con



sentenza del 17.6.99 dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da C G nei confronti della N . Condannava la F a corrispondere alla C , nella qualità, solo gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria dal 25.10.79 all'1.12.80 sulla somma di lire 9.370.500 e fino al 20.12.89 sulla somma di lire 5.682.839, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal sinistro sino al saldo.

Confermava la condanna del T. e di P F e G in solido, e nei rapporti interni in ragione del 25% a carico del primo e del 75% a carico degli altri due, al risarcimento dei danni sofferti dal C come liquidati dal Tribunale in lire 487.542.050, detratti i massimali già corrisposti dalla F e N , lire 25 e 50 milioni rispettivamente.

Osservava, tra l'altro, la Corte che doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra il comportamento imprudente del T e le lesioni subite dal C , atteso che la presenza dell'autocarro sulla carreggiata costituì la causa dell'incidente che altrimenti non si sarebbe verificato o, comunque, non si sarebbe verificato con gli effetti disastrosi che in realtà ebbe, atteso che il tampona-



mento anche violento da parte del P non avrebbe portato la Renault condotta dal C ad essere schiacciata tra i due mezzi pesanti se non vi fosse stato l'autocarro del T posto di traverso sulla corsia stradale. Confermava, pertanto, la Corte il concorso di colpa del T nella misura del 25%. I secondi giudici ritenevano che le modalità del sinistro fossero state chiare sin dall'inizio per cui non si giustificava il comportamento dilatorio delle compagnie di assicurazione. Da ultimo, la Corte provvedeva a determinare il "quantum" dovuto dalle due compagnie considerati i pagamenti effettuati fino al raggiungimento dei rispettivi massimali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. F sulla base di tre motivi sostenuti da memoria.

Hanno resistito con controricorso la N che ha presentato memoria e la C, nella qualità, quest'ultima ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi sostenuti da memoria ai quali ha resistito con controricorso la F.

Non hanno svolto difese P G e F, nonchè T G.

Motivi della decisione



Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art.335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Con il primo mezzo di annullamento la soc. F , denunziata la violazione dell'art. 2054 cc e 116 cpc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto la corresponsabilità nel sinistro (25%) del suo assicurato T dovendo l'incidente attribuirsi al solo P che era sopraggiunto a velocità eccessiva provocando la collisione con la vettura del C . Assume, altresì, la ricorrente che la deposizione del teste M G andava diversamente valutata.

La doglianza non ha fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (10550/98), gli apprezzamenti del giudice del merito circa lo svolgimento del sinistro e la efficienza causale del comportamento delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità purchè la motivazione sia adeguata e coerente.

Nella specie, non è, ora, censurabile la valutazione della Corte territoriale che ha proceduto alla stregua degli elementi probatori in atti alla ricostruzione del si-



nistro con diligente analisi delle circostanze accertate dando esauriente giustificazione del proprio convincimento in ordine alla responsabilità concorsuale del T il cui autocarro, se non avesse ostruito la strada non sarebbe stato causa dell'incidente. Tale incidente comunque avrebbe potuto verificarsi con conseguenze meno disastrose in quanto il tamponamento da parte del P non avrebbe portato la Renault ad essere schiacciata tra i due mezzi pesanti se come si è detto avanti non vi fosse stato l'autocarro del T posto di traverso sulla carreggiata (dettagliatamente sulla dinamica del sinistro pag.13 e ss della sentenza impugnata).

Con il secondo mezzo di annullamento la F , denunziata la violazione degli artt. 1218, 1219 e 1224 cc, degli artt. 18, 21, 25 della l.990/69, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente condannato essa ricorrente al pagamento degli interessi e del maggior danno sul presupposto che l'adempimento della sua obbligazione fosse stato ritardato senza valide giustificazioni.

Si osserva in contrario che i secondi giudici hanno ritenuto con insindacabile valutazione di merito perché



congruamente motivata che le modalità del sinistro furono assolutamente chiare dopo pochi giorni sulla base delle dichiarazioni delle stesse persone coinvolte, onde non poteva ritenersi giustificato il ritardo nel pagamento dei massimali da parte delle compagnie che dovevano porre a disposizione del danneggiato le somme assicurate senza attendere l'ordine del giudice penale o la notifica dell'atto di citazione.

Con il terzo mezzo di annullamento la soc.F , denunziata la violazione degli artt. 51 e 201 legge fallimentare, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente emesso condanna in via diretta di essa ricorrente nonostante posta in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Si osserva in contrario che gli articoli richiamati impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale e non la prosecuzione del giudizio di cognizione già pendente dinanzi il giudice ordinario (Cass. 5220/84).

Va, pertanto, respinto anche il terzo mezzo e con esso l'intero ricorso principale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a loop at the bottom.



Con il primo motivo del ricorso incidentale la C. , denunciata la violazione degli artt.1176,1219,1223,1224 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello non avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere non essendo stati pagati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull'importo del massimale.

Si osserva in contrario che i giudici del merito hanno valutato sia l'importo della rivalutazione che degli interessi sul capitale versato ed attesa la corrispondenza con quanto pagato dalla N. hanno dichiarato, cessata la materia del contendere. Peraltro, la ricorrente incidentale contesta i conteggi alla stregua di una relazione contabile irritualmente prodotta in questa sede il che rende irricevibile per novità della questione la doglianza prospettata. Parimenti inammissibile la censura avente ad oggetto ~~grado~~ la compensazione delle spese del grado di appello essendo il relativo provvedimento riservato all'insindacabile giudizio dei giudici del merito.

Con il secondo mezzo di impugnazione la C. , denunciata la violazione degli artt.1219,1223,1916 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimen-



to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente non riconosciuto ad essa ricorrente il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione sulle somme pagate dalle compagnie di assicurazioni alle Unità sanitarie.

Si osserva in contrario che il diritto di surroga previsto dall'art.1916 cc consente il subentro dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo nella stessa posizione dell'assicurato. Il danneggiato perde, pertanto, la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento spettante all'ente previdenziale.

Essendo incontroverso che sia avvenuto con effetto liberatorio per gli assicuratori il rimborso a favore della U.S.L., il danneggiato non ha né la legittimazione, né tantomeno l'interesse ad ottenere una condanna per il pagamento degli accessori della obbligazione principale già adempiuta. Da ciò segue che la ricorrente C non ha alcun interesse e diritto a chiedere gli accessori sulle somme pagate alle USL e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della C .. Anche il ricorso incidentale va, quindi, respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti



costituite le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Roma il 17.1.2002.

IL CONSIGLIERE EST.

Ugo Fararo

IL PRESIDENTE

Angelo Giubbino

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

Depositata in Cancelleria

Oggi, 27.06.02

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

109T 129,11
456T 29,99
TOT. 160,10

806T 1200
1721,10



AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data 20.07.2002

di n. 3969 versate € 1721,10

(euro 1721,10)

Il Dirigente Area Servizi
(Dott.ssa Maria Grazia Di Filippo)
Il Responsabile Servizio Affari Giudiziali
(Dr. M. PASCICRANI)